

## VERBALE DI INTESA

A Parma, il 2/06/2012

tra la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA anche nella sua qualità di Capogruppo, la Banca Popolare Friuladria SpA, la Cassa di Risparmio della Spezia SpA e Crédit Agricole Leasing Italia Srl

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle OOSLL che si sottoscrivono

ad integrazione dell'accordo quadro del 2/6/2012, sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti al Piano Strategico 2011-2014 del Gruppo Cariparma Crédit Agricole, si conviene e concorda quanto segue.

A fronte di modifiche del quadro giuridico di riferimento dell'accordo, ivi compresa la previsione di cui all'art. 22-ter L. 102/2009, all'art. 12 L. 122/2010, all'art. 18 L. 111/2011 (adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della c.d. speranza di vita accertato dall'ISTAT), che determinassero situazioni accertate e consolidate di esodati cui venisse a mancare sia l'assegno di solidarietà che la pensione che altre forme di sostegno a carico della finanza pubblica, le Parti si impegnano anche a seguito ed in attuazione di quanto verrà definito da ABI e dalle Segreterie Nazionali delle OOSLL, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11, c. 12, dell'accordo 28/02/1998 istitutivo del Fondo di Solidarietà, ad incontrarsi al fine di ricercare i possibili interventi idonei a sovvenire economicamente i lavoratori esodati rimasti privi dei redditi di cui sopra, nei limiti effettivi di tempo e di importo della scopertura, anche contributiva, ferme restando le compatibilità economiche complessive di cui al Piano Strategico nelle quali sono stati considerati, fino a tutto il 2018, gli oneri conseguenti al sopraccitato adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, dovuti agli incrementi della c.d. speranza di vita.

Qualora prima delle date di accesso al Fondo di Solidarietà - come identificate ai punti C.2 e D del punto 3 del suddetto accordo quadro - le Sedi territorialmente competenti dell'INPS non potessero definire le richieste di liquidazione dell'assegno straordinario - come dovesse risultare da comunicato ufficiale dell'Istituto - resta inteso che le domande pervenute di adesione al Fondo non potranno comunque essere revocate e le finestre di accesso al Fondo stesso verranno posticipate alla prima data utile.

Alla stessa maniera, qualora prima delle date di accesso al Fondo di Solidarietà - come identificate ai punti C.2 e D del punto 3 del suddetto accordo quadro - intervengano modifiche legislative che comportino lo spostamento delle date di accesso al trattamento pensionistico AGO e che non consentano l'integrale copertura del periodo di accompagnamento alla pensione pubblica da parte delle prestazioni straordinarie del Fondo, resta inteso che le domande pervenute di adesione al Fondo non potranno comunque essere revocate e le finestre di accesso al Fondo stesso verranno posticipate alla prima data utile.

**Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA**

**Banca Popolare FriulAdria SpA**

**Cassa di Risparmio della Spezia SpA**

**Crédit Agricole Leasing Italia Srl**

**le OO.SS.LL.**